

# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VESPOLATE**

( [Deliberazione Consiglio Comunale n.42 del 21/10/2004](#) )

## **TITOLO I - IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **ART. 1 Costituzione**

Come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, nel Comune di VESPOLATE è costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune o eccezionalmente anche nei Comuni limitrofi.

Possono, altresì entrare a far parte del Gruppo minorenni che abbiano compiuto il 15° anno di età. La relativa istanza, dovrà contenere l'assenso di almeno un genitore. Gli stessi, potranno partecipare ai corsi di formazione ma non potranno operare in situazioni di pericolo.

### **ART. 2 Ammissione e riconoscimento**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla compilazione, e presentazione, del modulo di domanda appositamente predisposto che sarà accettata da parte del Sindaco ( o Suo Delegato ) solo dopo che il Volontario abbia superato l'apposito corso di addestramento di 1° livello ed abbia esibito apposito attestato redatto da un sanitario che certifichi il possesso dei necessari requisiti psicofisici. Il Sindaco periodicamente, individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione di nuovi cittadini al Gruppo.

### **ART. 3 Obiettivi e finalità**

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, è un organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, sia in condizioni ordinarie che di emergenza. Il Gruppo può altresì essere chiamato ad intervenire in supporto all'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni dalla stessa organizzate o da essa preventivamente autorizzate anche in territori di altri Comuni. Gli eventuali introiti derivanti dalle attività sopra descritte, saranno impiegati a favore dell'attività di protezione civile e/o a titolo di rimborso spese degli effettivi partecipanti.

### **ART. 4 Responsabilità**

Il Sindaco o suo delegato, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, quale Autorità Comunale di Protezione Civile ha la responsabilità del Gruppo e ne è il suo rappresentante legale. Nomina, sentito il Gruppo, un coordinatore (titolo III) che avrà la responsabilità della gestione del Gruppo nell'espletamento delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.

**ART. 5**  
**Sede**

L'Amministrazione Comunale provvede a mettere a disposizione del Gruppo una Sede adeguatamente attrezzata ad uso segreteria e, previa richiesta, renderà disponibili i locali necessari per le riunioni assembleari e per le esigenze formative.

**ART. 6**  
**Interventi in emergenza**

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nel rispetto delle diverse procedure di intervento previste dal Piano Intercomunale a seconda dell'entità dell'evento.

**ART. 7**  
**Specializzazioni**

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

## **TITOLO II - I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **ART. 8 Iscrizione al Gruppo**

Ogni cittadino può aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile e l'ammissione è subordinata al disposto di cui all'art. 2.

Al momento dell'accettazione della domanda, il Volontario che abbia superato il corso di 1° livello e che esibisca il certificato di idoneità psicofisica (attestata da un sanitario) sarà iscritto all'Albo Comunale di Protezione Civile.

Gli sarà consegnato un tesserino di identificazione a firma del Sindaco che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo. Esso andrà visibilmente esposto durante qualsiasi attività, non dà diritto ad alcun privilegio e la perdita o la sottrazione, deve subito essere denunciata al Coordinatore del Gruppo.

### **ART. 9 Formazione e addestramento**

La formazione rappresenta uno strumento di progressione e finalità. Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, organizzerà corsi di 1° livello (primo soccorso e utilizzo D.P.I.) utili per l'ammissione al Gruppo e, considerato che i Volontari sono tenuti a migliorare costantemente le loro conoscenze e competenze, l'Amministrazione Comunale avvalendosi della collaborazione di Regione, Provincia e Coordinamento Provinciale, provvederà ad organizzare corsi di formazione, incontri di aggiornamento o di specializzazione ed i Volontari sono tenuti a parteciparvi con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

### **ART. 10 Dotazioni personali**

Al volontario iscritto, viene consegnata la dotazione personale di vestiario, previo verbale di consegna sottoscritto dal ricevente. E' obbligo del Volontario prestarne la massima cura per la conservazione della dotazione personale ed usare la stessa solo ed esclusivamente per le attività di Protezione Civile programmate o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di dimissioni od espulsione dal Gruppo le dotazioni ricevute devono essere restituite. La loro mancata restituzione obbliga il volontario al rimborso del valore dei beni al momento della richiesta, mentre, per ciò che concerne le calzature, esse non potranno che essere rimborsate dal Volontario.

### **ART. 11 Doveri del Volontario**

I Volontari sono tenuti a partecipare costantemente alle attività che vengono promosse. Ogni assenza, deve essere preventivamente giustificata, due assenze consecutive non giustificate, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 13. Inoltre, l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata all'accettazione ed al rispetto di quanto segue:

- Conoscere ed osservare i contenuti del presente regolamento
- Agire nel rispetto delle Leggi vigenti
- Nelle fasi di impiego, attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Sindaco, dal Coordinatore o da un loro delegato
- Assumere un atteggiamento professionale, astenendosi da comportamenti che possono danneggiare l'immagine del Gruppo
- Non svolgere alcuna attività contrastante con le finalità di cui all'art. 3
- Non assumere alcuna iniziativa di carattere personale che abbia rilevanza esterna senza che prima sia stata portata all'esame e condivisa dal Comitato Tecnico Comunale.
- Improntare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali operanti nell'ambito della Protezione Civile e con gli appartenenti al Gruppo, secondo le regole di correttezza professionale, rispetto e collaborazione
- Usare. cortesia, pazienza, comprensione, onestà e fermezza nei confronti dei cittadini verso i quali viene prestata opera di aiuto
- Adottare un atteggiamento di riserbo, non rivelando a terzi, se non per obblighi di legge o per necessità strettamente connesse alle esigenze di servizio, dati, informazioni od altri elementi di atti che si è venuti a conoscenza (ricordarsi sempre quanto sia delicata soprattutto la fase di emergenza)
- Non rilasciare in nome e/o per conto del Gruppo alcun tipo di dichiarazione
- Partecipare con diligenza alle attività di formazione, addestramento ed aggiornamento di cui all'art. 9

## **ART. 12**

### **Diritti e garanzie del Volontario**

L'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere il Gruppo al Dipartimento della Protezione Civile c/o Ufficio Volontariato e relazioni istituzionali Servizio Volontariato

L' Amministrazione Comunale provvederà inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio a dotare il Gruppo dei mezzi e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle finalità di cui all'art. 3 concertandone gli acquisti con il Coordinamento Provinciale

- I Volontari hanno inoltre il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse in loro favore dall'Amministrazione Comunale
- Ai Volontari vengono inoltre garantiti i benefici previsti dall'art. 9 del D.PR. 194/2001 di cui si riporta il testo normativo integrale:

#### **Art. 9 del D.P.R. 194/2001**

***"Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica***

*1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesto del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta gioivi nell'anno:*

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti, ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

- a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
- b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari

*indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.*

*9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.*

*10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di € 100 lordi giornalieri.*

*11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare, facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

*12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.*

- *Eventuali iniziative attuate discrezionalmente, al di fuori delle attività autorizzate dall'Amministrazione Comunale non avranno alcuna copertura assicurativa e faranno scattare il disposto sanzionatorio di cui all'art. 13.*

### **ART. 13** **Provvedimenti disciplinari**

Il Coordinatore del Gruppo si fa promotore del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano, la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il Coordinatore del Gruppo.

### **ART. 14** **Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile**

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- a). Comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. 1
- b). Comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operativi sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del Responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera c) (disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di Protezione Civile).

### **TITOLO III - IL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **ART. 15 Ruolo**

- Il Sindaco, sentito il Gruppo nomina un Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile che dura in carica per un anno e, alla scadenza può essere riconfermato
- Il Coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento

#### **ART. 16 Compiti**

Il Coordinatore provvede a:

- migliorare l'efficienza e la professionalità del Gruppo adeguandolo anche all'evoluzione normativa.
- valutare ed organizzare le risorse umane e materiali in vista del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3
- stabilire i criteri minimi di auto protezione e sicurezza ai quali i volontari devono adeguarsi
- individuare i referenti delle varie mansioni previste in organico ed assegnare gli incarichi di concerto con il Gruppo e comunicandone i nominativi al Sindaco
- verificare periodicamente la funzionalità e la tempistica del sistema di allertamento dei Volontari provvedendo ad aggiornarlo ed ottimizzarlo informando l'Amministrazione Comunale di ogni aggiornamento o cambiamento; rappresentare il Gruppo nelle sedi istituzionali
- organizzare all'interno del Gruppo un servizio di segreteria che curi l'aggiornamento puntuale di ogni cambiamento che si registri informandone l'Amministrazione Comunale indire riunioni del Gruppo con cadenza almeno mensile redigendo di volta in volta apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione Comunale
- vigilare che ogni referente di mansione, per quanto di sua competenza, provveda affinché ogni settore sia sempre nelle migliori condizioni di operatività ed efficienza organizzando delle periodiche manutenzioni o verifiche delle quali deve essere redatto verbale e trasmesso all'Amministrazione Comunale
- curare la compilazione di un registro delle presenze dei Volontari sia per i corsi di formazione, sia per le esercitazioni che per l'eventuale intervento in emergenza

#### **ART. 17 Controversie**

Le eventuali controversie possono essere risolte in prima istanza dal Coordinatore o, in via formale dal Sindaco che potrà avvalersi del parere non vincolante del Comitato Tecnico Comunale.